

Protezione delle persone che segnalano violazioni (Whistleblowing)

1. PREMESSE

La presente procedura recepisce la "Direttiva Whistleblowing" in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla Delibera ANAC 311/2023. Ha l'obiettivo di incentivare l'emersione di illeciti in ambito lavorativo, garantendo ai segnalanti anonimato e protezione da ritorsioni.

E' stata adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste (di seguito, "Ordine" o "Ente") nella seduta del 23 febbraio 2026, ed è in linea con quanto previsto dal proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), previsto come misura organizzativa e di prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023. In particolare, si ribadisce che le tutele si applicano esclusivamente alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, con esclusione delle doglianze di carattere personale relative al rapporto di lavoro.

2. SEGNALAZIONI E CANALI DI SEGNALAZIONE

L'Ordine tutela le segnalazioni effettuate nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente.

Cosa segnalare (Violazioni tutelate)

Il segnalante può comunicare informazioni, inclusi fondati sospetti, su violazioni (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) commesse o che potrebbero essere commesse nel contesto lavorativo dell'Ordine. I motivi personali che spingono alla segnalazione sono irrilevanti ai fini della protezione.

Cosa NON segnalare (Esclusioni)

Non sono ammesse al regime di tutela e non verranno trattate come whistleblowing:

- **Questioni personali:** contestazioni o rivendicazioni riguardanti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro o i rapporti con i superiori gerarchici.
- **Sospetti privi di fondamento:** segnalazioni basate su meri sospetti o voci di corridoio.
- **Sicurezza nazionale:** violazioni già disciplinate da norme specifiche sulla sicurezza nazionale.

Come segnalare (Gerarchia dei canali)

Il segnalante deve prioritariamente utilizzare il canale interno, ricorrendo agli altri solo in presenza delle condizioni previste dalla legge:

- 1) **Canale Interno:** gestito dal Responsabile del Processo già definito nel PTPCT dell'Ordine di Trieste (modalità prioritaria).
- 2) **Canale Esterno (ANAC):** utilizzabile se il canale interno è inefficiente o se sussiste il rischio di ritorsioni.
- 3) **Divulgazione Pubblica:** tramite stampa o social media, solo in casi di pericolo imminente o inerzia dei canali precedenti.
- 4) **Denuncia all'Autorità Giudiziaria:** per i casi di rilevanza penale o contabile.

3. SOGGETTI TUTELATI

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente documento si applicano a chiunque acquisisca informazioni su violazioni nel contesto lavorativo dell'Ordine.

A. Segnalanti (Chi può segnalare)

La tutela è garantita non solo al **dipendente dell'Ente**, ma anche ai seguenti soggetti operanti nel medesimo contesto:

- **Collaboratori e consulenti:** titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestano attività per l'Ordine.
- **Fornitori e appaltatori:** lavoratori o collaboratori di imprese che forniscono beni, servizi o realizzano opere in favore dell'Ente.
- **Formazione e volontariato:** volontari e tirocinanti (retribuiti e non).
- **Vertici e controllo:** soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).

La protezione è valida anche se il rapporto con l'Ordine non è ancora iniziato (fase di selezione), è in periodo di prova o è già terminato.

B. Estensione della protezione (Soggetti correlati)

Per prevenire ritorsioni indirette, le tutele si estendono inoltre:

- **Facilitatori:** chi assiste il segnalante nel processo di segnalazione.
- **Reti personali e professionali:** parenti entro il quarto grado, soggetti legati da uno stabile legame affettivo o collegi con cui il segnalante ha un rapporto abituale e corrente nel medesimo contesto lavorativo.
- **Soggetti giuridici:** enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora.

4. CANALE INTERNO: MODALITÀ DI SEGNALEZIONE E ISTRUTTORIA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste ha istituito un canale di segnalazione interno volto a garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni soggetto menzionato, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. La gestione di tale canale è affidata al Responsabile del Whistleblowing, soggetto debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Nel caso in cui una segnalazione – chiaramente riconducibile alla normativa whistleblowing – venisse indirizzata a un soggetto diverso dal Responsabile del Whistleblowing, il ricevente dovrà trasmetterla a quest'ultimo entro sette giorni, dandone contestuale notizia al segnalante e garantendo il massimo riserbo. Se la segnalazione non è connotata come segnalazione riconducibile alla normativa whistleblowing, la stessa viene considerata come segnalazione ordinaria.

4.1 MODALITÀ OPERATIVE: PIATTAFORMA E POSTA ORDINARIA

Per favorire l'emersione di illeciti, l'Ente mette a disposizione due modalità di invio:

- **Piattaforma Informatica:** È lo strumento prioritario e viene gestito tramite l'applicativo crittografato Globaleaks, accessibile dal sito istituzionale dell'Ordine all'indirizzo <https://trieste.gl.fondazioneecni.it/>. Il sistema guida il segnalante nella compilazione di un questionario e rilascia un codice univoco di 16 cifre. Tale codice è l'unico strumento che consente al segnalante di monitorare l'avanzamento della pratica e interloquire con il Responsabile del Whistleblowing in modalità protetta. I dati identificativi del segnalante sono separati dal contenuto della segnalazione e resi accessibili esclusivamente al Responsabile del Whistleblowing tramite area riservata.
- **Posta Ordinaria:** Qualora il segnalante opti per il supporto cartaceo, deve utilizzare il sistema delle "tre buste": la prima contenente i dati identificativi e il documento di identità; la seconda contenente la segnalazione; entrambe inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Riservata al Responsabile del Whistleblowing". La documentazione cartacea va inviata alla sede dell'Ordine, e così ricevuta viene protocollata in un registro riservato e archiviata in appositi contenitori chiusi a chiave sotto l'esclusiva custodia del Responsabile.

In ragione della propria articolazione organizzativa, l'Ordine non gestisce segnalazioni rese in forma orale.

4.2 AMMISSIBILITÀ E SEGNALAZIONI ANONIME

Il Responsabile del Whistleblowing valuta le segnalazioni anonime solo qualora risultino adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti di particolare gravità; in tali casi, vengono trattate come segnalazioni ordinarie, fermo restando che le tutele specifiche del D.Lgs. 24/2023 si applicano integralmente solo nel momento in cui l'identità del segnalante venga resa nota. Le segnalazioni escluse dal regime whistleblowing verranno trasmesse agli uffici competenti (es. Consiglio di Disciplina o Segreteria) secondo le prassi ordinarie dell'Ente, previo oscuramento dei dati ove necessario.

Per essere considerata ammissibile, la segnalazione deve contenere una descrizione dettagliata dei fatti, i riferimenti temporali e spaziali, l'identificazione (anche potenziale) dell'autore dell'illecito e l'indicazione di eventuali altri soggetti informati. Si ribadisce che doglianze personali o segnalazioni basate su meri sospetti non saranno oggetto di trattazione ai sensi della presente procedura.

4.3 FASI DELL'ISTRUTTORIA E RISCONTRO

Il processo di gestione si articola secondo tempistiche e criteri rigorosi:

- **Ricezione:** Il Responsabile rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni.
- **Esame Preliminare:** Viene verificata l'abilitazione del segnalante e l'attinenza del fatto al contesto lavorativo e all'interesse pubblico. In caso di manifesta infondatezza, il Responsabile procede all'archiviazione motivata.
- **Accertamento:** In presenza di fumus di illecito, il Responsabile svolge l'attività istruttoria, potendo richiedere integrazioni al segnalante o procedere all'audizione di altri soggetti.
- **Esito finale:** Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento, il Responsabile fornisce un riscontro al segnalante. Se la segnalazione risulta fondata, provvede a comunicare gli esiti al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti di competenza, a presentare eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad adottare le azioni necessarie a tutela dell'Ente.

L'attività svolta, riportata annualmente in forma anonima nella relazione sulla prevenzione della corruzione, costituisce un preciso obbligo professionale per il Responsabile, la cui inerzia è valutabile dalle Autorità competenti.

5. CANALI ALTERNATIVI DI SEGNALAZIONE: ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Sebbene l'Ordine privilegi l'utilizzo del canale interno quale presidio prioritario per l'emersione di illeciti, la normativa vigente riconosce al segnalante il diritto di ricorrere a modalità esterne o pubbliche qualora ricorrano specifiche circostanze che rendano il canale interno inefficace o potenzialmente rischioso.

5.1 IL CANALE ESTERNO GESTITO DALL'ANAC

Il segnalante può indirizzare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>. L'attivazione di questo canale non è discrezionale, ma è subordinata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Inesistenza o non conformità normativa del canale di segnalazione interna dell'Ente.
- Mancato seguito a una segnalazione già effettuata tramite il canale interno.
- Sussistenza di fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito efficace o che potrebbe esporre il segnalante al rischio di ritorsioni.
- Fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione di tali segnalazioni ricade interamente sotto la responsabilità dell'ANAC, che opera secondo i propri regolamenti. L'Autorità è tenuta a rilasciare l'avviso di ricevimento entro sette giorni, a svolgere l'istruttoria necessaria (mediante audizioni o richieste di documenti) e a fornire un riscontro finale al

segnalante entro un termine di tre mesi (prorogabile a sei in casi motivati), comunicando l'eventuale archiviazione o la trasmissione agli organi competenti.

5.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di dominio pubblico le informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri strumenti di diffusione di massa. Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 solo se, al momento della divulgazione, si trova in una delle seguenti situazioni:

- Ha già utilizzato senza successo i canali interno ed esterno, ovvero ha adito direttamente il canale esterno senza ricevere il riscontro previsto nei termini di legge.
- Ha ragionevole motivo di ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Sussiste un rischio concreto di ritorsione o di inefficacia del canale esterno (ad esempio per timore di distruzione di prove o sospetta collusione del destinatario della segnalazione con l'autore della violazione).

Resta inteso che la protezione è subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla pertinenza delle informazioni divulgate rispetto alla finalità di tutela dell'integrità dell'Ente o dell'interesse pubblico.

6. SISTEMA DI TUTELA, PROTEZIONE DATI E RESPONSABILITÀ

Il successo della presente procedura risiede nella capacità dell'Ordine di garantire un ambiente sicuro per il segnalante. La medesima protezione della riservatezza si applica alla persona coinvolta (segnalato), la cui identità è protetta fino alla conclusione dell'accertamento. A tal fine, l'Ente appronta un sistema di garanzie che copre la riservatezza dell'identità, la protezione da ritorsioni e la corretta gestione dei flussi informativi, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e al GDPR.

6.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GARANZIE PROCESSUALI

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a soggetti diversi dal Responsabile del Whistleblowing. Tale protezione è garantita in ogni contesto successivo alla segnalazione, con i seguenti presidi specifici:

- **Ambito Penale:** L'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. (Segreto sugli atti di indagine).
- **Corte dei Conti:** L'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- **Procedimento Disciplinare:** L'identità non può essere rivelata se la contestazione è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Se la conoscenza dell'identità fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo previo consenso espresso del segnalante.
- **Diritto di Accesso:** La segnalazione è rigorosamente sottratta al diritto di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 (rientrando nelle esclusioni ex art. 24, co. 1, lett. a). Non può quindi essere oggetto di visione o estrazione copia da parte di terzi o del segnalato.

6.2 DIVIETO DI RITORSIONE E INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

L'Ordine proibisce fermamente ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, attuata per motivi collegati alla segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto o omissione che provochi, anche solo potenzialmente, un danno ingiusto al segnalante.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale divieto:

- **Rapporto di lavoro e contratti:** licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni o di sede; modifiche dell'orario di lavoro o riduzione dello

stipendio. Sono incluse specificamente la mancata conversione di un contratto a termine (laddove vi fosse legittima aspettativa), il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata del contratto stesso.

- **Misure disciplinari e sanzioni:** l'adozione di qualsiasi misura disciplinare o di altra sanzione, anche pecuniaria; la sospensione della formazione o restrizioni nell'accesso alla stessa; note di merito o referenze negative.
- **Clima lavorativo e dignità:** atti di coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; ogni forma di discriminazione o comunque di trattamento sfavorevole; danni alla reputazione (anche sui social media) e pregiudizi economico-finanziari.
- **Rapporti professionali esterni:** la conclusione anticipata o l'annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di licenze o permessi; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici.

Nullità degli atti ritorsivi e reintegrazione: Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli di diritto. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia hanno il diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) o dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, a seconda del regime applicabile.

Segnalazione delle ritorsioni: Il segnalante, o gli altri soggetti tutelati (facilitatori, colleghi, parenti), che ritengano di aver subito una ritorsione possono darne notizia circostanziata:

- 1) All'ANAC, per l'esercizio del potere sanzionatorio e l'accertamento della nullità dell'atto.
- 2) Al Responsabile del Whistleblowing, che ha l'obbligo di valutare tempestivamente la sussistenza dell'addebito. Qualora l'ipotesi di ritorsione risulti fondata, il Responsabile ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti di competenza e alla Procura della Repubblica nel caso in cui i fatti abbiano rilievo penale.

Resta ferma la facoltà del segnalante di adire l'Autorità Giudiziaria competente o di rivolgersi alle organizzazioni sindacali per la tutela dei propri diritti.

Inversione dell'onere della prova: In caso di controversia su una presunta ritorsione, si presume che l'atto sia stato compiuto a causa della segnalazione. Spetta all'Ente (o a chi ha adottato la misura) l'onere di provare che l'atto è motivato da ragioni del tutto estranee e indipendenti dalla segnalazione stessa.

6.3 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione. L'accesso alla piattaforma informatica è tracciato mediante log di sistema, conservati in modo sicuro e accessibili solo per finalità di verifica dell'integrità del sistema o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

In conformità al GDPR e alle linee guida nazionali, l'Ordine ha provveduto a:

- **Valutazione di Impatto (DPIA - Data Protection Impact Assessment):** Analizzare preventivamente i rischi per la riservatezza e adottare misure tecniche (come la crittografia della piattaforma) per mitigarli.
- **Informativa Privacy:** Rendere disponibile al segnalante, prima dell'invio della segnalazione, l'informativa specifica sul trattamento dei suoi dati.
- **Conservazione:** Le segnalazioni e la documentazione allegata sono conservate dal Responsabile del Whistleblowing per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, garantendo il coordinamento con il DPO per il rispetto degli obblighi di legge.

È importante sottolineare che il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato (art. 15 GDPR) non può essere esercitato per conoscere l'identità del segnalante, a meno che non vi sia il consenso di quest'ultimo o la rivelazione sia necessaria per la difesa del segnalato.

6.4 QUADRO SANZIONATORIO E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

L'inosservanza delle disposizioni sul whistleblowing espone i responsabili alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ANAC, che possono variare da 10.000 a 50.000 euro in caso di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, violazione dell'obbligo di riservatezza o mancata istituzione dei canali e procedure prescritte.

Parallelamente, è prevista la sanzione in capo al segnalante da 500 a 2.500 €, qualora venga accertata la sua responsabilità per calunnia o diffamazione (salvo i profili penali).

L'utilizzo intenzionalmente strumentale o opportunistico della procedura, finalizzato esclusivamente a danneggiare terzi, costituisce un abuso che sarà perseguito nelle sedi competenti.

7. FORMAZIONE, TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Per garantire l'efficacia delle misure di prevenzione e la piena consapevolezza dei soggetti coinvolti, l'Ordine adotta i seguenti presidi in materia di formazione e pubblicità.

7.1 TRASPARENZA E FORMAZIONE

L'Ordine assicura che tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo all'interno della propria organizzazione siano adeguatamente informati e formati sulle previsioni della presente procedura. La formazione verte in particolare sulle modalità operative di segnalazione e sui presidi tecnici e legali volti a tutelare la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte. Il Responsabile del Whistleblowing partecipa a sessioni di formazione specifica e specialistica, inserite nel piano formativo annuale dell'Ente, anche in coordinamento con le linee guida fornite dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La presente procedura è resa accessibile in modo permanente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente / Atti Generali". Al fine di garantire la massima diffusione della cultura della legalità anche verso i soggetti esterni, l'Ordine si impegna a trasmettere copia del presente documento, quale allegato tecnico, ai contratti di collaborazione, consulenza e agli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture.

7.2 RAPPORTO CON IL PTPCT E ABROGAZIONI

La presente procedura costituisce misura di prevenzione della corruzione di carattere organizzativo e integra a tutti gli effetti la programmazione triennale dell'Ente; di essa viene data specifica menzione all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di volta in volta vigente. L'adozione del presente documento comporta l'integrale sostituzione e l'abrogazione di ogni altra procedura, linea guida o prassi precedentemente adottata dall'Ordine in materia di whistleblowing.

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

ISTRUZIONI PER L'INVIO CARTACEO: Per garantire la riservatezza, inserire il presente modulo in **due buste chiuse**:

1. **Busta A (Dati):** Contenente i dati identificativi del segnalante, firma e copia del documento di identità.
2. **Busta B (Descrizione del Fatto):** Contenente esclusivamente il presente modulo con la descrizione dell'illecito. Inserire entrambe le buste (A e B) in una **Busta C (Esterna)**, indirizzandola all'esterno per l'invio:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste

"RISERVATA AL RESPONSABILE DEL WHISTLEBLOWING".

Via Genova 14, 34121 Trieste (TS).

1. DATI DEL SEGNALANTE (Busta A)

- **Nome e Cognome:**

- **Qualifica/Rapporto con l'Ordine:** *(es. Dipendente, Fornitore, Consulente, o altro soggetto che opera nel contesto lavorativo dell'Ente)*

- **Recapito (Email/Telefono):**

2. DETTAGLI DELLA SEGNALAZIONE (Busta B)

A. DESCRIZIONE DELL'ILLECITO/VIOLAZIONE: *(Fornire dettagli su fatti, tempi e luoghi. Allegare documenti se disponibili)*

B. SOGGETTO/I SEGNALATO/I: *(Indicare chi ha commesso la violazione o elementi per identificarlo)*

C. TESTIMONI O ALTRI SOGGETTI INFORMATI: *(Persone che possono confermare i fatti)*

D. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco):

3. TUTELA DELLA PRIVACY E RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Procedura Whistleblowing dell'Ordine. È consapevole che le tutele di legge non si applicano in caso di segnalazioni dolosamente false, calunniose o diffamatorie.

Data: ____ / ____ / 202__

Firma del Segnalante (da apporre solo nel foglio da inserire all'interno della Busta A):
